

29. SISTEMA D'INCENTIVAZIONE DEL CONTROLLO FISCALE

Emendamento n.29

All'articolo 2, dopo il comma 272, è aggiunta la seguente disposizione:

“272-bis. Al fine di favorire l'emersione delle basi imponibili, le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, stabiliscono per le agenzie fiscali specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari e di contrasto all'evasione fiscale, alle frodi e agli illeciti tributari, rapportando al loro raggiungimento e alla verifica dell'effettivo conseguimento del livello di gettito prefissato nelle convenzioni stesse la misura della quota incentivante di cui all'articolo 59, comma 4, lettera c), del citato decreto legislativo n. 300 del 1999. Tale misura sarà determinata in relazione al maggior gettito verificato ed asseverato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze con riferimento alle somme incassate nell'ultima annualità consuntivata. A seguito di tale verifica, gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la predetta quota incentivante, possono essere incrementati con apposito provvedimento in corso di gestione. Per garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema, a decorrere dall'anno 2015 l'ammontare della predetta quota non può superare la somma degli importi assegnati nel 2014 a ciascuna agenzia in applicazione del citato articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni; per la stessa finalità cessano di avere applicazione per le agenzie fiscali, con riferimento all'attività svolta a decorrere dal 1° gennaio 2015, le disposizioni di cui al menzionato articolo 12 del decreto legge n. 79 del 1997 riguardanti l'assegnazione di risorse per il potenziamento dell'amministrazione economica e finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12 per la quota di risorse rivenienti dall'attività delle agenzie fiscali destinata al fondo di assistenza per i finanzieri, al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria e del Corpo della Guardia di Finanza nonché quanto previsto dal medesimo articolo in relazione all'incentivazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze cui continua a provvedersi annualmente con decreto ministeriale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, commi da 11 a 11-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141, i sistemi di misurazione e valutazione della performance individuale adottati dalle agenzie fiscali e i criteri selettivi da esse stabiliti per l'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance del personale dipendente sono verificati nel quadro delle convenzioni di cui al citato articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999.”.



il Governo
F. C. 16/13/11

2.9821